



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.10/06/2021.0222509.U

Ai rappresentanti delle OO.SS.
del Corpo di Polizia Penitenziaria
LORO SEDI

OGGETTO: Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R. 164/2002.

Trasmissione delibere della seduta del 6 maggio 2021.

Si trasmettono per opportuna informativa copia delle delibere del 6 maggio 2021 della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002 nonché il relativo verbale.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Seduta del 6 maggio 2021

Delibera n. 1

Esaminato il ricorso presentato dall'O.S. SINAPPE con nota n° 00129/SG del 9 gennaio 2018 con cui chiede che questa Commissione accerti l'illegittimità della delibera della C.A.R. Emilia – Romagna e Marche (peraltro a parere della Sigla carente di adeguate motivazioni) relativamente alla rimozione di un'unità di Polizia Penitenziaria nell'Ufficio Matricola della C.C. Piacenza senza aver rispettato le procedure contrattuali e negoziali;

Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;

Visto il P.I.R. vigente presso il P.R.A.P di Bologna;

Visto il P.I.L. vigente presso la C.C. Piacenza;

Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA

con 8 voti a favore, 7 contrari ed 1 astenuto di annullare la delibera CAR Emilia Romagna e Marche del 29 novembre 2017. La condotta della Direzione della C.C. Piacenza è avvenuta in violazione dell'articolo 17 del PIL e dell'articolo 16 del PIR che fissano in quattro mesi il periodo di prova per essere confermato nell'incarico assegnato a seguito di regolare interpellato.

Roma, li 6 maggio 2021

Il Presidente
Dott. Massimo PARISI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

I componenti

f.to:

Gen. Mario COLETTA

Dott.ssa Metella Romana Pasquini Peruzzi

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO

Dott. Domenico DELLI SANTI

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Elena NANNI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Mario MATANO

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Massimo MILANA

Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Dott. Pasquale SALEMME

Sig. Leo BENEDEUCI

Sig. Calogero MARULLO

Dott.ssa Annalisa SANTACROCE

Dott. Raimondo INGANNI

Dott. Gianluca MADONIA

Sig. Orlando SCOCCA

Sig. Dario GRANDE

Componente di parte pubblica

(SAPPE)

(OSAPP)

(UIL)

(SINAPPE)

(CISL)

(USPP)

(CGIL)

(FSA – CNPP)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Seduta del 6 maggio 2021

Delibera n. 4

Esaminato il ricorso presentato dalla Direzione della Casa Circondariale di Messina contro la delibera n. 22 del 27 novembre 2020 della Commissione Arbitrale Regionale del Provveditorato per la Sicilia del 9 aprile 2021, circa la rotazione di alcune unità presso l'Ufficio Matricola;

Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;

Visto il PIR sottoscritto presso il PRAP di Palermo

Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA

con 13 voti favorevoli e 3 contrari di annullare la delibera CAR Sicilia del 9 aprile 2021, perché i provvedimenti della Direzione della C.C. Messina del 26 gennaio 2021 sono stati assunti in conformità all'accordo sindacale sottoscritto il 28 maggio 2020.

Roma, li 6 maggio 2021

Il Presidente
Dott. Massimo PARISI



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

I componenti

f.to:

Gen. Mario COLETTA

Dott.ssa Metella Romana Pasquini Peruzzi

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO

Dott. Domenico DELLI SANTI

Dir. Pol. Pen. dott.ssa Elena NANNI

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Mario MATANO

Dirig. Agg. Pol. Pen. dott. Massimo MILANA

Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA

Dott. Pasquale SALEMME

Sig. Leo BENEDEUCI

Sig. Calogero MARULLO

Dott.ssa Annalisa SANTACROCE

Dott. Raimondo INGANNI

Dott. Gianluca MADONIA

Sig. Orlando SCOCCA

Sig. Dario GRANDE

Componente di parte pubblica

(SAPPE)

(OSAPP)

(UIL)

(SINAPPE)

(CISL)

(USPP)

(CGIL)

(FSA – CNPP)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002

Verbale di riunione del 6 maggio 2021

Oggi, 6 maggio 2021, alle ore 10.15 circa ha inizio presso la Sala Riunioni del DAP la riunione (in videoconferenza) della Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. n° 164/2002.

Presiede la riunione il Direttore Generale del personale, Dott. Massimo PARISI.

Per la Parte Pubblica sono presenti:

Gen. Mario COLETTA, Dott.ssa Metella Romana PASQUINI PERUZZI (in videoconferenza), Dott. Domenico DELLI SANTI, Dirigente Polizia Penitenziaria Dott.ssa Giuseppina D'ARIENZO, Dirigente Polizia Penitenziaria Dott.ssa Elena NANNI, Dirigente Aggiunto Pol. Pen. Dott. Mario MATANO, Dirigente Aggiunto Pol. Pen. Dott. Massimo MILANA, Isp. Sup. Pasquale DI MATTIA (anche verbalizzante)

Sono presenti per la Parte Sindacale (in videoconferenza):

SAPPE: Dott. SALEMME

OSAPP: Sig. BENEDUCI

UIL: Sig. MARULLO

SINAPPE: Dott.ssa SANTACROCE

USPP: Dott. MADONIA

CISL: Dott. INGANNI

CGIL: Sig. SCOCCA

FSA - CNPP: Sig. GRANDE



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI apre la riunione, rappresenta che oggi sono in esame 4 casi.

Il primo caso viene esposto dalla Dott.ssa NANNI, che rappresenta che il SINAPPE ha chiesto l'intervento della CdG per l'annullamento della delibera della CAR del PRAP Emilia Romagna e Marche. Espone i fatti: un poliziotto è stato rimosso dall'incarico di addetto all'ufficio matricola dopo una relazione non positiva redatta dall'ispettore coordinatore della matricola dopo otto mesi dall'assegnazione. Il sindacato eccepisce la violazione dell'art. 17 PIL e dell'art. 16 PIR, che prevedono la necessità di una relazione entro quattro mesi dall'assegnazione per l'inserimento definitivo nel posto di servizio. La CAR ha ritenuto legittimo il comportamento della Direzione di Piacenza, ma non motiva il processo logico deduttivo. Emerge dagli atti una relazione prodotta otto mesi dopo l'assegnazione in matricola, dalla quale emerge l'inidoneità a ricoprire quel posto di servizio da parte del poliziotto.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) aggiunge che la votazione della CAR è avvenuta in violazione dell'AQN (art. 3 c. 16), che prevede si debba raggiungere la maggioranza dei due terzi. La delibera in oggetto, invece, sarebbe stata emanata con maggioranza semplice.

Il Dott. PARISI evidenzia che l'effetto di tale questione di legittimità sarebbe la restituzione degli atti alla CAR stessa, pertanto è un punto pregiudiziale, quindi bisogna esprimersi.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE), non condivide questa eccezione, ricorda che anche in altri PRAP il quorum in seconda battuta da maggioranza qualificata, passa a maggioranza semplice. Chiede quindi di decidere nel merito e non aggiunge molto alla ricostruzione storica, preferendo un focus sulle normative richiamate, evidenzia la tardività del provvedimento, la Direzione ha allungato il periodo per dare più tempo ma non vi è stata comunicazione sull'inidoneità, inoltre il giudizio annuale dell'interessato è stato ottimo (30 punti). Ricorda, infine, che il PIR prevede altre procedure per la rimozione dall'incarico.



Ministero della Giustizia

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) ritiene che si rischia di raggiungere una posizione di stallo, inequivocabile una procedura errata, invita a valutare il raggiungimento del risultato, se l'errata procedura può implicare un'idoneità dell'interessato o se la valutazione tardiva sia sufficiente a rendere l'incompetenza dimostrata; nel caso in esame dovrebbe astenersi, ma vi è un giudizio negativo del responsabile, ritiene la votazione valida e si astiene dall'esprimere una valutazione sul ricorso.

Il Gen. COLETTA crede, in termini di legittimità, che il problema vada superato con la restituzione degli atti, vi è una tardiva decisione ma anche una relazione contraria, quindi non ravvisa violazione.

La Dott.ssa D'ARIENZO sulla maggioranza concorda con la Dott.ssa SANTACROCE, in merito è previsto il termine 4 mesi, ma resta da capire se sia ordinatorio o perentorio, in considerazione del posto di servizio è stato ritenuto ordinatorio, la relazione depone contro l'interessato, quindi non ravvisa violazione

Il Dott. DELLI SANTI ricorda che il problema si è posto in molti casi, aggiunge che la delibera è priva di motivazione, in merito non ritiene opportuno tempi di attesa troppo lunghi, dopo i 4 mesi la Direzione si sarebbe dovuta pronunciare, quindi si esprime a favore dell'interessato.

L'Isp. Sup. DI MATTIA sulla maggioranza concorda con la Dott.ssa SANTACROCE, non ravvisa violazione a causa della relazione non positiva contro l'assistente.

Il Sig. GRANDE (FSA – CNPP) considera la delibera non legittima, poiché il procedimento ha osservato gli Accordi, non ravvisa violazione.

Il Dott. INGANNI (CISL) votazione legittima, nel merito ulteriori 4 mesi gli sembrano eccessivi, il raddoppio di un periodo non è giustificato, si esprime per la violazione.

Il Dott. MADONIA (USPP) votazione legittima, concorda con la Dott.ssa D'ARIENZO perché le Commissioni si autoregolamentano, segnala decine di casi in cui non si raggiunge la maggioranza, propone la maggioranza



Ministero della Giustizia

semplice come strumento necessario per non ingessare il meccanismo, i tempi sono stati raddoppiati quindi ravvisa violazione.

Il Sig. MARULLO (UIL) è del parere che le delibere debbono essere sempre motivate, l'Accordo prevede un periodo di 4 mesi, il dipendente non è stato informato del prolungamento del periodo di prova, in merito propone di accogliere il ricorso.

Il Dott. MATANO considera legittima la delibera della CAR, nel merito il Direttore ha dato un ulteriore periodo di prova all'interessato ma solo dopo la relazione del capo settore della matricola ha certificato le difficoltà, non ravvisa violazione.

Il Dott. MILANA parla di regolamenti da rivisitare, non ravvisa nel merito un particolare automatismo, quindi è necessaria una relazione del responsabile dell'U.O., si esprime per la non violazione

La Dott.ssa NANNI, sulla legittimità concorda con il Dott. DELLI SANTI, nel merito il termine è a suo parere da considerarsi ordinario, tanto più che è un termine stabilito nell'interesse del dipendente e della matricola, reputa la decisione della Direzione legittima.

La Dott.ssa PASQUINI osserva che manca un ordinamento univoco sulla maggioranza in seconda battuta, ravvisa violazione perché il ritardo viene motivato per dare ulteriori possibilità ma il dipendente non è stato avvisato e quindi non ha avuto la possibilità di correggersi.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) ha sollevato la pregiudiziale perché manca un orientamento sul problema della maggioranza, ribadisce che se il consesso considera la delibera valida, non ha problemi, solleva il problema della differenza fra termine ordinario e termine perentorio, sulla legittimità si è già espresso per rimandare gli atti alla CAR, nel merito concorda con il ricorrente e ravvisa violazione.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) ritiene che la Direzione abbia scelto uno strumento incompatibile con gli Accordi, allo scadere del quarto mese il dipendente non ha ricevuto comunicazioni sul prolungamento del periodo di prova, che non può avere durata indeterminata o astratta.



Ministero della Giustizia

Il Sig. SCOCCA (CGIL) invita a superare la questione della legittimità, altrimenti tutti i casi rischiano di arrivare in Commissione di Garanzia, ravvisa comunque violazione.

Il Dott. PARISI sul primo punto di legittimità osserva che prima d'ora la questione mai è stata esplicitamente specificata, oggi sente di esprimere, da quello che emerge, la preoccupazione di paralizzare l'intero meccanismo, si riserva verifiche giuridiche per portare al tavolo questo argomento, non escludendo una sessione *ad hoc*. Nel merito la decisione è molto datata, prende atto delle valutazioni espresse, chiede alla Dott.ssa SANTACROCE se conferma l'attualità del caso, la quale si esprime positivamente.

Rispetto alla questione sollevata dal SAPPE sulla legittimità, tutti per la legittimità tranne COLETTA, GRANDE e SALEMME. Nel merito della fattispecie, 1 astenuto, 7 per no violazione, 8 per la violazione.

Il Dott. PARISI osserva che la mancanza di una motivazione non ha aiutato la Commissione a valutare

Si delibera pertanto per il riconoscimento della violazione.

Si passa all'esame del **caso n° 2)** che vede la Direzione della C.C. Frosinone opposta alla CAR di Roma, il caso viene esposto dalla Dott.ssa D'ARIENZO. Oggetto della discussione è il piano ferie della C.C. Frosinone del 2018, rispetto al quale non si è riusciti a trovare accordo con i sindacati. Per tale ragione in seguito sono stati istituiti tavoli tecnici con il compito di predisporre ulteriori proposte, rispetto alle quali non si raggiunse accordo. Quindi la Direzione emanò l'avviso relativo al piano ferie e i sindacati fecero richiesta di attivazione della CAR che si riunì il 5 luglio 2018 riconoscendo la violazione dell'accordo del 2009 da parte della Direzione. Il Direttore della C.C. Frosinone nella richiesta di attivazione della Commissione di Garanzia dice di aver emanato l'avviso perché si era già in ritardo e come datore di lavoro era tenuto a concedere un determinato periodo di ferie in un certo momento dell'anno e di aver fatto di tutto per raggiungere un accordo con i sindacati. Il Direttore rappresenta anche che



Ministero della Giustizia

dovevano essere assegnate unità di supporto che, però, non sono arrivate in tempo utile per il piano ferie.

Il Dott. PARISI ritiene la questione ormai superata ma che apre un fronte poiché il piano ferie con le risorse a disposizione non poteva essere diverso, visto anche che il personale di supporto arrivato in ritardo, vede nel comportamento della Direzione una sorta di grido d'allarme.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) al di là di ogni difficoltà oggettiva, vorrebbe comprendere cosa sia accaduto per far fronte al piano ferie; delibera in regola con Accordo vigente, no violazione.

Il Gen. COLETTA si astiene per il lasso di tempo trascorso, trova inutile anche rinviare gli atti per lo stesso motivo;

La Dott.ssa D'ARIENZO parla di delibera da annullare, non c'è motivazione, ma dal verbale si può evincere che la cosa è stata molto dibattuta, rispetto ad una fase di stallo, la Direzione si è comunque attivata con tavoli tecnici e riunioni sindacali, non si è arrivati a soluzioni condivise.

Il Gen. COLETTA – avute tali delucidazioni - concorda con la Dott.ssa D'ARIENZO

Il Dott. DELLI SANTI osserva che resta da stabilire se la Direzione ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità, quindi è del parere che vada accolto ricorso della Direzione

L'Isp. Sup. DI MATTIA crede che siano state rispettate le tempistiche da parte della Direzione, che comunque si è attivata senza comportamenti omissivi, delibera da annullare.

Il Sig. GRANDE (FSA – CNPP) conferma la validità della delibera della CAR e riconosce violazione.

Il Dott. INGANNI (CISL) conferma la delibera della CAR, la data di inizio discussione sembrerebbe congrua ma la carenza di personale era già nota



Ministero della Giustizia

alla Direzione, che si sarebbe dovuta attivare a suo parere prima del 2 maggio.

Il Dott. MADONIA (USPP) ritiene di confermare la delibera CAR.

Il Sig. MARULLO (UIL) reputa la delibera della CAR legittima, ravvisa un atteggiamento violativo della Direzione.

Il Dott. MATANO si esprime per l'annullamento delibera CAR per difficoltà obiettive della Direzione acuite anche dall'apertura di un nuovo padiglione e sala regia.

Il Dott. MILANA osserva che la Direzione poteva solo adottare soluzione provvisoria, crede che il ricorso sia da accogliere.

La Dott.ssa NANNI pensa che il ricorso sia da accogliere, aggiunge che la Direzione ha attivato ogni possibile azione per addivenire ad un Accordo, reso poi irrealizzabile dagli eventi.

La Dott.ssa PASQUINI si esprime per l'annullamento delibera anche perché non risulta violato alcun Accordo sindacale.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) concorda con la delibera CAR.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) concorda con la delibera CAR.

Il Sig. SCOCCA (CGIL) concorda con la delibera CAR.

Il Dott. PARISI ricorda che l'Accordo 2009 consentiva il ricorso ai tre quadranti, resta da capire quale sia l'Accordo violato; la Dott.ssa D'ARIENZO dà lettura di un verbale del 5 dicembre 2009, ove si prevedeva che i turni di 6 ore potessero passare ad 8, fatta eccezione per i notturni, tuttavia con le mutate esigenze dopo l'apertura del nuovo padiglione e della sala regia non si poteva ugualmente far fronte.

Il Dott. PARISI parla di caso comunque datato, però resta da stabilire se il ricorso ai 3 quadranti si sia protratto nel tempo; la Direzione poteva attenersi all'Accordo e non mandare il personale in ferie, oppure mandare



Ministero della Giustizia

in ferie il personale e agire per come le necessità contingenti lo avrebbero consentito. Riconosce alla Direzione di aver adottato tutti gli adempimenti che erano nelle sue facoltà.

Il Dott. SALEMME osserva che in questo modo si va a sostituire alla CAR, nonostante ogni sforzo posto in essere.

Il Dott. PARISI crede che l'Accordo del 2009 riguardi più l'organizzazione in generale che non il piano ferie in sé stesso, quindi la Direzione ha agito per necessità.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) afferma di non poter ipotizzare su un qualcosa che non si conosce, né quali e quanti tentativi siano stati esperiti dalla Direzione.

Il Dott. PARISI osserva che il tempo decorso non è di particolare aiuto e che l'Accordo del 2009 consente il ricorso ai 3 quadranti. A parità di voti, come Presidente si esprime per l'annullamento della delibera.

La votazione termina con 8 voti a favore dell'annullamento della delibera e 8 voti contrari.

Per quanto riguarda il caso 3) il Dott. SALEMME (SAPPE) esprime la rinuncia ai punti 1 e 2 del caso 3, al punto 3 aggiunge che si parla di un Accordo di ottobre 2010, che prevedeva una mobilità mai attuata nonostante l'avvicinarsi di 3 Provveditori, lo scorso anno è stato sottoscritto un PIR da tutte le OO.SS., ciò premesso all'art. 14 del PIR vi è la previsione della mobilità anche se vi sono riunioni da fare, per cui porta avanti l'Accordo del 2010.

Il Dott. PARISI osserva che ragionare su un Accordo ormai superato sarebbe inutile, chiede se sia cessata la materia del contendere, visto il nuovo Accordo con riserva del SAPPE di ricorrere alla CAR per eventuali violazioni.

Il Dott. SALEMME (SAPPE) concorda.



Ministero della Giustizia

Il Dott. MILANA espone **il caso n° 4)** che vede ricorrere la Direzione della C.C. Messina nei confronti della delibera CAR Sicilia. La CAR viene attivata da due organizzazioni sindacali rispetto a provvedimenti di proroga presso l'ufficio matricola emessi dalla Direzione della C.C. di Messina.

La Direzione rappresenta di aver raggiunto un accordo con i sindacati rispetto a queste proroghe in data 28 maggio 2020 e afferma che la decisione della CAR non tiene conto di questo accordo perché per mero errore non è stato trasmesso.

Il Dott. PARISI prende atto che non è stato considerato l'Accordo in questione, perché non trasmesso dalla Direzione, quindi non vede particolari pregiudiziali.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) osserva che un PIR o un PIL non può essere vanificato da una contrattazione, può discutersi se ciò avvenga su base unanime, in questo caso ci sono OSAPP e UIL in dissenso. Il PIL 2016 stabilisce che gli avvicendamenti avvengono ogni 3 anni indipendentemente dal possesso o meno della specializzazione. Vi è stato un avvicendamento di unità ogni 2 anni, si è provveduto a sostituire coloro che sono andati a frequentare il corso da sovrintendenti mai più rientrati in matricola. Il 9 gennaio 2021 un nuovo Accordo ha previsto in deroga che gli affiancamenti avvengono ogni 4 anni e non 3, quindi coloro che sono entrati nel 2020 saranno avvicendati nel 2024 mentre coloro che sono entrati in matricola nel 2013 lo saranno nel 2027. La Direzione ha segnalato gravi problemi di professionalità e si è chiesta perché l'Accordo non è stato impugnato.

La Dott.ssa PASQUINI si esprime per annullamento della delibera della CAR Sicilia, in quanto i provvedimenti della Direzione si basano sull'Accordo raggiunto. Le OO.SS. avrebbero dovuto impugnare l'accordo precedente.

Il Gen. COLETTA concorda con quest'ultima disamina.

La Dott.ssa D'ARIENZO si esprime per l'annullamento, l'O.S. in disaccordo avrebbe potuto impugnare l'Accordo stesso.



Ministero della Giustizia

Il Sig. BENEUCI chiede come mai si sia deciso di trattare questo caso. Non trova corretto trattare un caso così recente e invita l'Amministrazione a risponderne nelle sedi opportune.

La Parte Pubblica replica che da un po' di tempo a questa parte si cerca di smaltire l'arretrato, ma si inserisce anche qualche caso recente.

DELLI SANTI parla di delibera non conforme.

L'Isp. Sup. DI MATTIA concorda con la disamina della Dott.ssa D'ARIENZO.

Il Sig. GRANDE (FSA – CNPP) parla di delibera da annullare.

Il Dott. INGANNI (CISL) considera la delibera corretta.

Il Dott. MADONIA (USPP) chiede se il Sig. BENEUCI voleva intendere che l'Amministrazione nella trattazione dei casi recenti dà precedenza a ricorsi presentati dalle Direzioni.

Il Dott. PARISI ricorda che nella trattazione odierna c'è un altro caso sollevato da una Direzione ed è del 2018.

Il Dott. MADONIA (USPP) osserva che molti PIR hanno escluso i matricolati dalla rotazione in virtù della loro specializzazione, si esprime per l'accoglimento del ricorso.

Il Sig. MARULLO (UIL) concorda con il Sig. Beneduci nel dire che un Accordo locale non può essere modificato da una riunione, considera la delibera CAR legittima.

Il Dott. MATANO crede che la delibera CAR sia da annullare perché l'accordo è stato impugnato solo tardivamente.

Il Dott. MILANA si esprime per l'annullamento poiché manca un elemento fondamentale per deliberare sulla controversia.

La Dott.ssa NANNI concorda con Dott.ssa PASQUINI.



Ministero della Giustizia

Il Dott. SALEMME (SAPPE) si esprime per la violazione nella delibera.

La Dott.ssa SANTACROCE (SINAPPE) si esprime per l'annullamento.

Il Sig. SCOCCA (CGIL) si esprime per l'annullamento.

Si registrano 13 voti per l'annullamento, 3 contrari.

Il Dott. PARISI esclude ogni forma di calendarizzazione su principi strani, si tenderà d'ora in poi più verso casi nuovi che casi datati, nega ogni intenzione sottesa. Prende atto della votazione espressa su quest'ultimo caso.

Si delibera per l'annullamento della delibera CAR con 13 voti a favore e 3 contrari.

La riunione termina alle ore 12.35 circa

Il verbalizzante

17/05/2021 Sig. Pasquale Di Meo